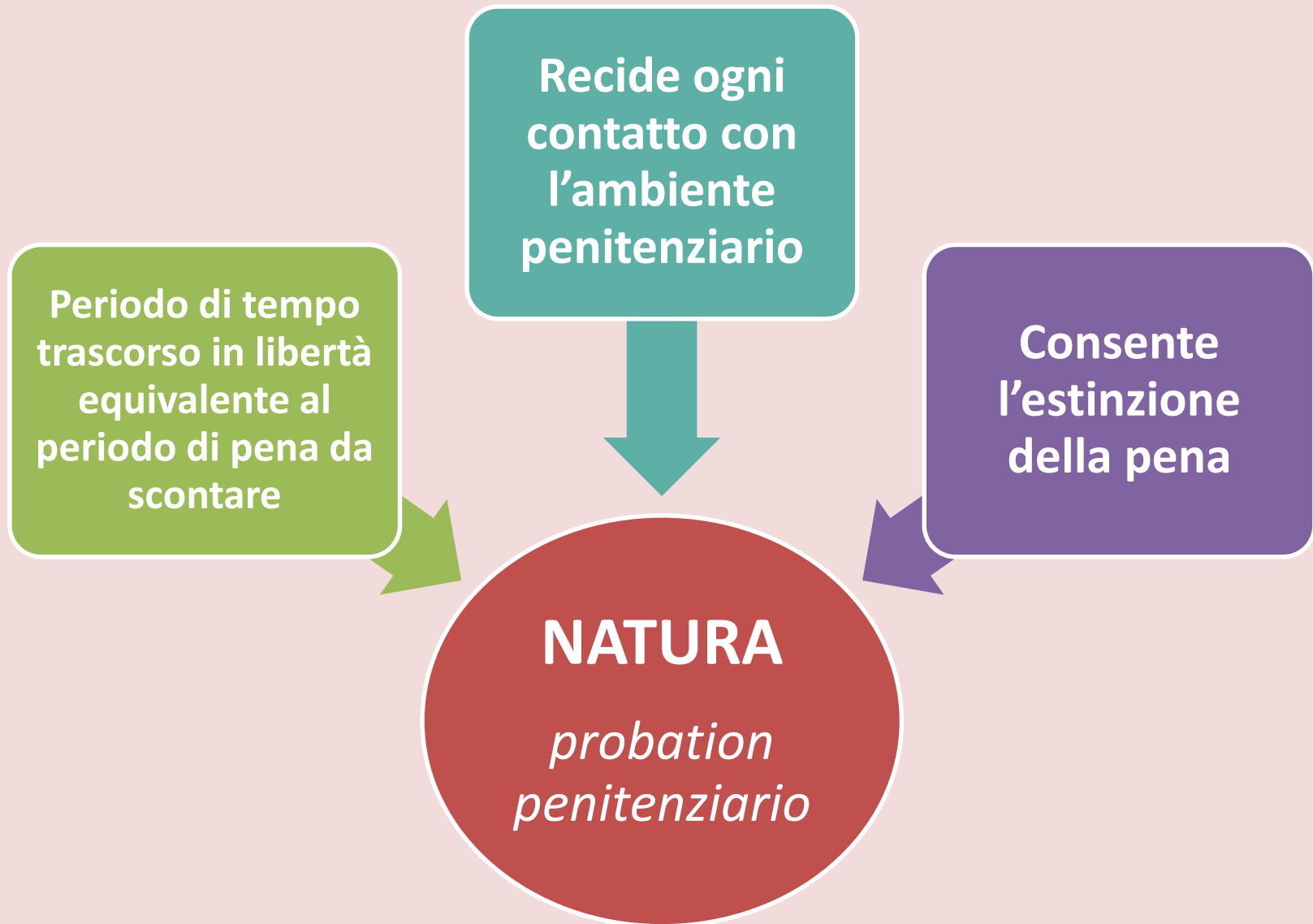


Affidamento in prova al servizio sociale

Art. 47 ord. penit.

Caratteri



Presupposti – art. 47

**CONDANNA
PASSATA IN
GIUDICATO**

Comma 1

Pena inflitta non
superiore ai 3 anni
di reclusione

Comma 3bis

Pena inflitta non
superiore ai 4 anni
di reclusione

**IDONEITÀ
DELLA MISURA
AD EVITARE LA
RECIDIVA**

Parametri comma 1

Risultati
dell'osservazione
scientifica della
personalità

Parametri comma 3bis

Comportamento
tenuto nell'anno
che precede la
richiesta

PROFILI PROCEDURALI/1

Possibilità di concessione dalla libertà

art. 656 comma 5 c.p.p.

Limite di pena = 4 anni (dopo Corte cost. 41/2018)

Osservazione della personalità = rileva il comportamento del detenuto nell'anno che precede l'esecuzione della pena ai fini di effettuare la "prognosi" sulla rieducabilità e sul comportamento futuro

Competenza = Tribunale di sorveglianza

Corte cost., 2 marzo 2018, n. 41

Incostituzionalità del comma 5 dell'art. 656 c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente la sospensione dell'ordine di esecuzione di sentenze di condanna comprese tra i 3 e i 4 anni di reclusione

PROFILI PROCEDURALI/2

Possibilità di concessione dalla detenzione

Art. 47 comma 1

IPOTESI ORDINARIA

Limite di pena = 3 anni

Osservazione della personalità = almeno un mese in istituto

Competenza = Tribunale di sorveglianza

Possibilità di concessione dalla detenzione

Art. 47 comma 3-*bis*

AFFIDAMENTO «ALLARGATO»

Limite di pena = 4 anni

Osservazione della personalità = rileva il comportamento del detenuto almeno nell'anno che precede l'esecuzione della pena (anche da libero) ai fini di effettuare la "prognosi" sulla rieducabilità e sul comportamento futuro

Competenza = Tribunale di sorveglianza

PROFILI PROCEDURALI/3

Possibilità di concessione dalla detenzione senza osservazione

Art. 47 comma 3

Stessi presupposti del comma 1

Può essere concesso «quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio prognostico» sulla rieducabilità

(introdotta dalla legge 165/1998)

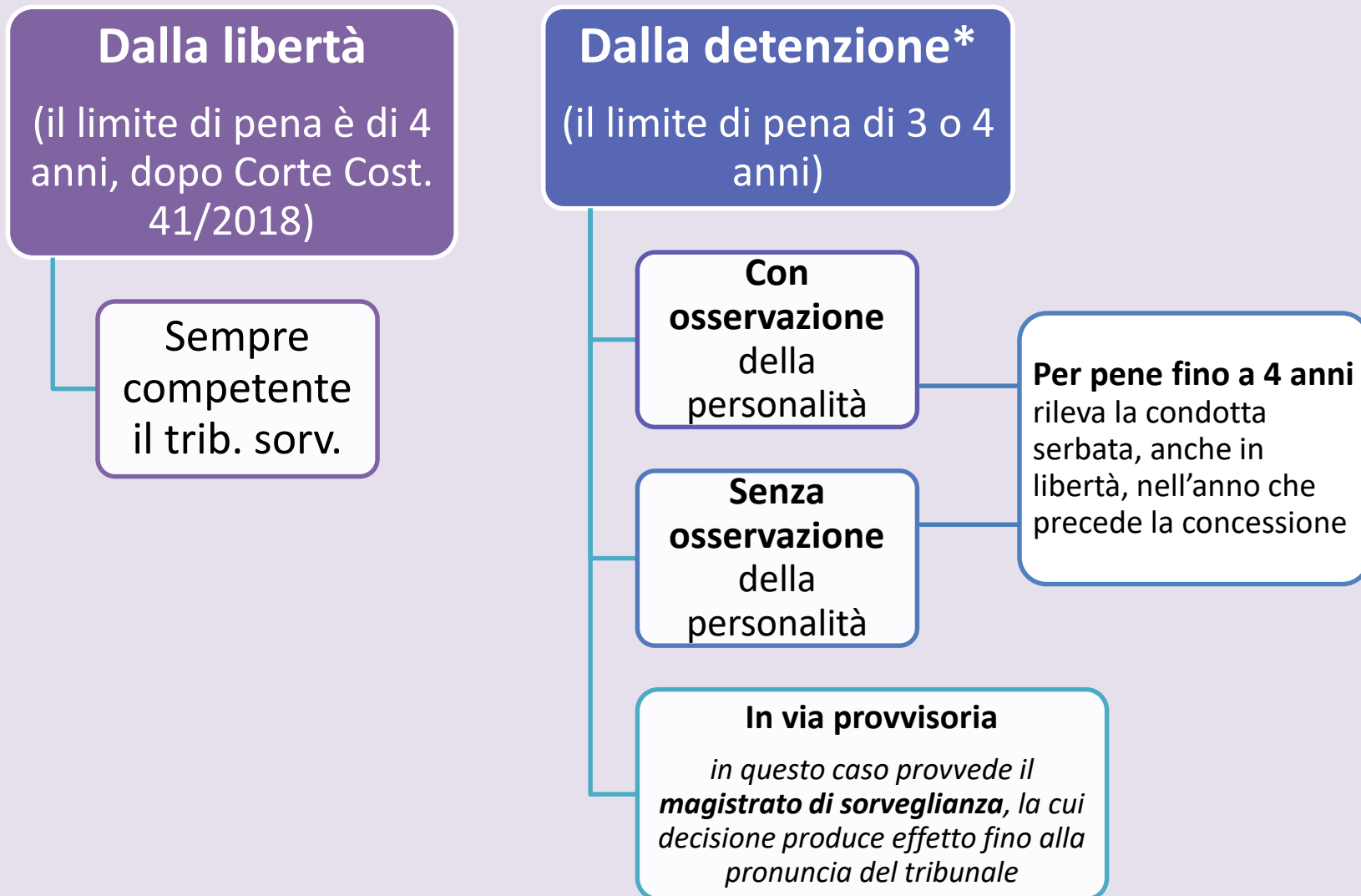
Possibilità di concessione dalla detenzione in via provvisoria

Art. 47 comma 4

Ove sussista un grave pregiudizio per il condannato dalla protrazione della detenzione, **il magistrato di sorveglianza**, ove l'interessato lo chieda, ha il potere di **applicare provvisoriamente** la misura

(riformata dal d.l. 146/2013)

CONCESSIONE AFFIDAMENTO IN PROVA: sintesi



* Sempre competente il Tribunale di sorveglianza, ad eccezione della concessione in via provvisoria

Affidamento in prova e pene sostitutive (d.lgs. 150/2022)

Art. 47 comma 3-ter

**Concesso al condannato alla semilibertà
sostitutiva e alla detenzione domiciliare
sostitutiva**

**Dopo l'espiazione di almeno metà della
pena**

**Quando il condannato ha serbato un
comportamento idoneo alla sua
rieducazione e che assicuri la prevenzione
della recidiva**

Contenuti

Prescrizioni funzionali alla rieducazione

- rapporti con l'UEPE
- attività lavorativa
- prescrizioni di solidarietà

Prescrizioni funzionali a neutralizzare i fattori di recidiva

- dimora
- libertà di locomozione
- divieti di frequentare determinati luoghi o determinate persone o di svolgere attività che possono comportare un rischio recidiva

Caratteri delle prescrizioni

Caratterizzanti - art. 47 comma 5 ord. penit.

- Rapporti con il servizio sociale
- dimora
- libertà di locomozione
- divieto di frequentare determinati locali
- LAVORO*

Facoltative – art. 47 comma 6 ord. penit.

- divieti o obblighi di dimora (art. 47 comma 6 ord. penit.)

Obbligatorie – art. 47 comma 6 e 7 ord. penit.

- impedire al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati (art. 47 comma 6 ord. penit.)
- **PRESCRIZIONI DI SOLIDARIETA'** = adoperarsi in favore della vittima del reato e di adempiere agli obblighi di assistenza familiare (art. 47 comma 7 ord. penit)

Esecuzione – art. 97 reg. esec.

**Decorrenza
dell'affidamento**

**Dalla
sottoscrizione
del verbale**

**Affidamento agli
UEPE**

**Svolgono attività
di sostegno e
controllo**

**Riferiscono
periodicamente
sull'andamento**

**Modifiche alle
prescrizioni**

**Affidate al
Magistrato di
Sorveglianza**

**Nei casi di
urgenza disposte
dal direttore
dell'UEPE**

EPILOGHI

Revoca

art. 47 comma 11 e 98 reg. esec.
RIPRENDE L'ESECUZIONE IN
CARCERE

**Esito
positivo***

art. 47 comma 12
ESTINZIONE DELLA PENA E OGNI
ALTRO EFFETTO PENALE
ad eccezione delle pene accessorie perpetue

**Esito
negativo**

Non previsto dall'ordinamento penitenziario
FRUTTO DI ELABORAZIONE
GIURISPRUDENZIALE

* Valutazione partecipazione ed esiti programma di giustizia riparativa

Tossicodipendenza e carcere

DISCIPLINA T.U. STUP. (D.P.R. 309/1990)

- *Trattamento intramurario*
- *Accesso alle misure alternative*

Trattamento *intra moenia*

Art. 95 d.p.r. 309/1990

Esecuzione della pena per tossicodipendenti da effettuarsi in apposite sezioni o istituti che abbiano programmi riabilitativi dedicati

ICATT

istituti a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze

Trattamento *extra moenia* del tossicodipendente

**Art. 89 d.p.r.
309/1990**

- Divieto di custodia cautelare in carcere

**Art. 90 d.p.r.
309/1990**

- Sospensione dell'esecuzione della pena

**Art. 94 d.p.r.
309/1990**

- Affidamento in prova terapeutico

Divieto di custodia in carcere

Riservata agli imputati tossico e alcool dipendenti

Presupposti

- Insussistenza di esigenze cautelari eccezionali
- Esclusi gli imputati ex art. 4-bis
- Stato di tossicodipendenza
- Programma riabilitativo approvato e idoneo al recupero

Esecuzione alternativa

- Arresti domiciliari

Competenza

- Giudice che procede

Sospensione dell'esecuzione della pena

Riservata ai condannati tossicodipendenti

Presupposti

- **Condanna non superiore a 6 anni** di reclusione (4 anni per i reati *ex art. 4-bis*)
- **Reato commesso** in relazione alla condizione di tossicodipendenza
- Aver **ultimato con esito positivo un programma riabilitativo**

Durata della sospensione

- **5 anni** (in caso di esito positivo la pena si estingue)

Profili procedurali

- Competente il **Tribunale di sorveglianza**
- **Procedimento in camera di consiglio** con la partecipazione necessaria del condannato
- Possibilità di **concessione per una sola volta**
- **Revoca di diritto** in caso di condanna per nuovo reato

Affidamento in prova in casi particolari

Art. 94 T.U. stupefacenti (d.p.r. 309/1990)

- **AMBITO DI APPLICAZIONE** = Riservato a tossicodipendenti e alcolodipendenti
- **FINALITÀ** = consentire lo svolgimento di un programma terapeutico fuori dal carcere

Presupposti

OGGETTIVI

- Limite di pena per accedere è di 6 anni di reclusione (limite che scende a 4 anni per i condannati *ex art. 4-bis* ord. penit.)

SOGGETTIVI

- Stato di tossicodipendenza o alcolodipendenza attuale
- Esistenza di un programma terapeutico concordato con una ASL o con una struttura privata autorizzata già in esecuzione o a cui il condannato intenda sottoporsi

Modalità di accesso

Concessione dalla detenzione

- Può essere fatta in ogni tempo, su richiesta dell'interessato
- Istanza presentata al magistrato di sorveglianza
- Concessione in via provvisoria, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza

Concessione dalla libertà

- Richiesta presentata al pubblico ministero a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 comma 5 c.p.p.

Peculiarità procedurali

Fissazione udienza per la decisione «senza indugio»

Obbligatoria la comparizione dell'interessato a pena di inammissibilità dell'istanza

Maggiori poteri istruttori al Tribunale di sorveglianza

Possibilità di far «retroagire» la data di inizio dell'esecuzione della misura rispetto alla firma del verbale di affidamento

Possibilità di concedere l'affidamento «terapeutico» per più di due volte e non è soggetto ad alcuna preclusione